

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventuno province.

2. 333. Pilo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventidue province.

2. 334. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventitré province.

2. 335. Radice, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventiquattro province.

2. 336. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in venticinque province.

2. 337. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventisei province.

2. 338. Santori, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventisette province.

2. 339. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventotto province.

2. 340. Stagno d'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in ventinove province.

2. 341. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trenta province.

2. 342. Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentuno province.

2. 343. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trantadue province.

2. 344. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentatré province.

2. 345. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentaquattro province.

2. 346. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentacinque province.

2. 347. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentasei province.

2. 348. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentasette province.

2. 349. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentotto province.

2. 350. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in trentanove province.

2. 351. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quaranta province.

2. 352. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantuno province.

2. 353. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantadue province.

2. 354. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantatré province.

2. 355. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantaquattro province.

2. 356. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantacinque province.

2. 357. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantasei province.

2. 358. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantasette province.

2. 359. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantotto province.

2. 360. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quarantanove province.

2. 361. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in cinquanta province.

2. 362. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di una regione.

2. 363. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di due regioni.

2. 364. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di tre regioni.

2. 365. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di quattro regioni.

2. 366. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in più di cinque regioni.

2. 367. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **2. 368.** Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale.

* **2. 369.** Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito provinciale.

2. 370. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in più di una provincia.

2. 371. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in due province.

2. 372. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in tre province.

2. 373. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quattro province.

2. 374. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in cinque province.

2. 375. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in sei province.

2. 376. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in sette province.

2. 377. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in otto province.

2. 378. Garra, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in nove province.

2. 379. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in dieci province.

2. 380. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in undici province.

2. 381. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in dodici province.

2. 382. Lo Russo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in tredici province.

2. 383. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in sedici province.

2. 384 Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in diciassette province.

2. 385 Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in diciotto province.

2. 386. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in diciannove province.

2. 387. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in venti province.

2. 388. Pagliuca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventuno province.

2. 389. Paroli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventidue province.

2. 390. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventitré province.

2. 391. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in ventiquattro province.

2. 392. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in venticinque province.

2. 393. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventisei province.

2. 394. Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventisette province.

2. 395. Saponara, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventotto province.

2. 396 Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in ventinove province.

2. 397. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trenta province.

2. 398. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentuno province.

2. 399. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentadue province.

2. 400. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentatré province.

2. 401. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentaquattro province.

2. 402. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentacinque province.

2. 403. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentasei province.

2. 404 Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentasette province.

2. 405. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentotto province.

2. 406. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in trentanove province.

2. 407. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quaranta province.

2. 408. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantuno province.

2. 409. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantadue province.

2. 410. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantatré province.

2. 411. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantaquattro province.

2. 412. Di Vella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantacinque province.

2. 413. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotele-

visive che irradiano il segnale in quarantasei province.

2. 414. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantasette province.

2. 415. Gazzilli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantotto province.

2. 416. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in quarantanove province.

2. 417. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che irradiano il segnale in cinquanta province.

2. 418. Lo Russo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito regionale.

2. 419. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di una regione.

2. 420. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di due regioni.

2. 421. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di tre regioni.

2. 422. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di quattro regioni.

2. 423. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiotelevisive che trasmettono in più di cinque regioni.

2. 424. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Alla rubrica, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

2. 252. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Alla rubrica, sostituire la parola: radio-televisiva con le seguenti: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 253. Matacena, Romani, Vito, Frattini.

(A.C. 6483 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

(Messaggi politici autogestiti).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti o a pagamento, di seguito denominati « messaggi ».

2. I messaggi devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa tra novanta secondi e tre minuti a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto, prevedendo fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

3. Per ciascuna emittente nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete negli stessi giorni e nelle stesse fasce orarie. Per ciascuna emittente locale gli spazi per i messaggi non possono superare il 50 per cento della durata totale anzidetta. I messaggi non sono computati

nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca la denominazione « messaggio autogestito gratuito » o « messaggio autogestito a pagamento » e l'indicazione del soggetto committente.

5. Qualora gli spazi per i messaggi siano offerti a pagamento, le emittenti nazionali praticano uno sconto pari al 90 per cento della tariffa più bassa effettivamente praticata nell'anno precedente per messaggi pubblicitari trasmessi nelle stesse fasce orarie. Le emittenti locali praticano uno sconto del 50 per cento sulle tariffe normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

6. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista nel presente articolo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Messaggi politici autogestiti)

Sopprimerlo.

* **3. 19.** Tassone, Volonté, Teresio Delfino.

Sopprimerlo.

* **3. 164.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Sopprimerlo.

- * **3. 27.** Amato, Romani, Vito, Frattini, Garra.

Sopprimerlo.

- * **3. 800.** Follini

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o spot radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, slogan, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le moda-

lità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programmazione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può comunque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelevisive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai leader delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4,

anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 3.

10. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Armaroli.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.

« 1. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno e il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, gli spazi elettorali nelle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sono offerti in condizioni di parità di trattamento e sono gratuiti. Gli spazi elettorali sono i seguenti: spazi autogestiti dai partiti, rubriche elettorali e servizi di informazione elettorale.

1-bis. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale sulla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle emit-

tenti radiotelevisive private a diffusione nazionale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 35 per cento di quelle previste dai prezzi di listino per le inserzioni pubblicitarie aventi le medesime caratteristiche e nelle stesse fasce orarie. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge».

3. 30. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.

« 1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, ratificano, non oltre il giorno antecedente l'indizione dei comizi elettorali, il protocollo d'intesa tra la concessionaria pubblica e le emittenti private nonché lo schema per l'autoregolamentazione predisposto dalle organizzazioni rappresentative degli organi di stampa, previa verifica dei criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica, le emittenti private e le testate giornalistiche, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità e la trasparenza della propaganda elettorale e dell'informazione politica ».

3. 28. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:

Art. 3.

(Informazione politica ed elettorale).

« 1. L'informazione elettorale e politica sulle emittenti radiotelevisive e sui quotidiani e periodici è libera.

2. Nel periodo intercorrente tra il trentesimo ed il giorno precedente la data delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, la pubblicità elettorale è offerta in condizioni di parità di trattamento. Le tariffe applicate non possono superare il 50 per cento di quelle previste dai prezzi di listino. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le regole ed i tempi della pubblicità elettorale.

3. 29. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 70 ed il 30 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare le modalità ed i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica.

3. 31. Baiamonte, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 70 ed il 30 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dall'Autorità e dalla Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze.

3. 35. Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 60 ed il 30 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare le modalità ed i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica.

3. 32. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 60 ed il 40 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica, anche stabilendo gli spazi minimi e massimi e le modalità di collocazione e di ripartizione degli stessi.

3. 34. Bergamo, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.

(Spazi di propaganda politica).

« 1. Gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive possono offrire spazi di propaganda politica, gratuiti o a pagamento.

2. Gli spazi di propaganda politica devono essere sufficienti a consentire la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e devono essere distinguibili e riconoscibili come tali.

3. Gli spazi di propaganda politica sono offerti a tutti i soggetti politici rappresentati nelle assemblee di cui all'articolo 1, comma 2 in condizioni di parità di trattamento.

4. Qualora gli spazi di propaganda politica siano offerti a pagamento, gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 praticano uno sconto compreso tra il 60 ed il 40 per cento delle tariffe pubblicitarie normalmente applicate.

5. L'Autorità e la Commissione, ciascuna limitatamente alle rispettive competenze, possono indicare le modalità ed i criteri ai quali si devono attenere gli editori di quotidiani e periodici e le emittenti radiofoniche e televisive di cui al comma 1 nell'offerta di spazi di propaganda politica.

3. 33. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Pubblicità elettorale).

1. Per pubblicità elettorale si intendono i messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa o *spot* radiotelevisivi di durata non superiore a quarantacinque secondi contenenti inviti al voto, *slogan*, esortazioni, consigli o suggerimenti atti a determinare l'orientamento degli elettori a favore delle formazioni o dei partiti e movimenti politici presenti alle elezioni o a favore di singoli candidati.

2. Sono vietate la pubblicità e la propaganda atte a diffondere, attraverso prospettazioni non veritiere, false informazioni sui competitori. Non sono ammesse forme di pubblicità elettorale clandestina o subliminale, né sponsorizzazioni di programmi da parte di formazioni, partiti o movimenti politici o di singoli candidati. La pubblicità e la propaganda elettorali non devono:

- a) vilipendere la dignità umana;
- b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;
- c) offendere convinzioni religiose o politiche;
- d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

3. A decorrere dal trentesimo giorno e fino a tutto il penultimo giorno precedente lo svolgimento delle elezioni la pubblicità elettorale è disciplinata secondo le modalità previste dalla presente legge; ad essa non si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità commerciale.

4. Il totale giornaliero delle ore di trasmissione di pubblicità elettorale non può superare il 3 per cento della programmazione giornaliera complessiva delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali. L'affollamento pubblicitario elettorale, nelle emittenti nazionali e locali, non può co-

munque oltrepassare il 6 per cento orario. Per la stampa nazionale e locale i limiti di affollamento si intendono fissati nel senso che la pubblicità elettorale non può superare il 10 per cento dello spazio complessivo. La trasmissione e la pubblicazione di messaggi pubblicitari elettorali non rientrano nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legislazione vigente.

5. Sulle reti radiotelevisive pubbliche gli spazi di pubblicità, nei limiti di cui al comma 4, sono offerti gratuitamente; la distribuzione di tali spazi è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

6. Gli spazi di pubblicità elettorale sulla stampa e nelle emittenti private nazionali e locali sono offerti a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e garantendo a tutti i richiedenti le condizioni economiche di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

7. Nelle emittenti radiotelevisive del servizio pubblico e in quelle private nazionali è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi attinenti alla denominazione, al contrassegno, al programma e ai *leader* delle formazioni e dei partiti politici che abbiano presentato proprie candidature e liste; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

8. Nelle emittenti locali e sulla stampa è consentita, sempre a pagamento, a condizioni di parità di trattamento e praticando a tutti i richiedenti le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi, secondo le modalità di cui all'articolo 4, anche la pubblicità elettorale per i candidati che si presentano nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni elettorali; qualora le richieste, calcolate su base giornaliera, raggiungano il tetto di cui al comma 4, la distribuzione degli spazi pubblicitari è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 3 e 4.

9. Gli spazi di pubblicità di cui ai commi 7 e 8 possono essere offerti solo

dalle emittenti che hanno offerto spazi di propaganda gratuiti, ai sensi dell'articolo 2.

10. Le emittenti radiotelevisive private nazionali e locali, la stampa quotidiana e periodica rendono pubblica, con le modalità di cui all'articolo 4, entro quattro giorni dalla data di presentazione delle liste elettorali, la loro disponibilità ad offrire spazi di pubblicità, ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

11. Le inserzioni e gli *spot* di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta « pubblicità elettorale ».

3. 177. Calderisi, Taradash.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica possono anche trasmettere messaggi politici autogestiti, di seguito denominati « messaggi ».

3. 4. Garra.

Al comma 1, premettere le parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

3. 36. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

* **3. 37.** Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sopprimere le parole: che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

* **3. 170.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1 sostituire le parole: offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai

sensi dell'articolo 2, comma 3 *con le seguenti:* trasmettono programmi di informazione e di propaganda politica.

3. 38. Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 1, sostituire la parola: offrono *con la seguente:* prevedono.

3. 204. Armani, Armaroli.

Al comma 1, dopo la parola: possono *aggiungere le seguenti:* concedere spazi a pagamento per la diffusione di programmi politici autogestiti e.

3. 203. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 1, sostituire la parola: trasmettere *con le seguenti:* mandare in onda.

3. 205. Ascierio, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: politici autogestiti *con le seguenti:* di propaganda politica.

3. 39. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le emittenti previste dal precedente comma possono altresì trasmettere messaggi di pubblicità commerciale, denominati *spot*.

3. 5. Garra.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 3.901.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 3.901, sostituire la parola: trasmissione *con la seguente:* messa in onda.

0. 3. 901. 30. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: è facoltativa *con le seguenti:* non è obbligatoria.

0. 3. 901. 1. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, dopo le parole: trasmissione di messaggi aggiungere la seguente: mentre.

0. 3. 901. 2. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sopprimere le parole da: , che provvede fino alla fine dell'emendamento.

0. 3. 901. 3. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire la parola: che con le seguenti: la quale

0. 3. 901. 23. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: predispone per i.

0. 3. 901. 4. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: allestisce per i.

0. 3. 901. 5. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: fornirà ai.

0. 3. 901. 9. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: predisporrà per i.

0. 3. 901. 10. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: allestirà per i.

0. 3. 901. 11. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve mettere a disposizione dei.

0. 3. 901. 12. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve fornire ai.

0. 3. 901. 13. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve predisporre per i.

0. 3. 901. 14. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve allestire per i.

0. 3. 901. 15. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve provvedere a fornire ai.

0. 3. 901. 16. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve provvedere a predisporre per i.

0. 3. 901. 17. Selva, Armaroli, Anedda.

All'emendamento 3.901, sostituire le parole: provvede a mettere a disposizione dei con le seguenti: deve provvedere ad allestire per i.

0. 3. 901. 18. Selva, Armaroli, Anedda.